COMUNE DI MILAZZO

(Città metropolitana di Messina)

****

ORGANISMO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

(Nominato con D.P.R. del 28/08/2018, ai sensi dell'art. 252 del d.lgs.° 267/2000)

****

OGGETTO: Diniego istanza di ammissione alla massa passiva n° **84 del 27/03/2017** prot. OSL 223 del 29/03/2017 presentata da: Faranda Alberto, Faranda Tommaso, Faranda Matilde, Faranda Vittoria, Faranda Teresa, Faranda Valeria, Faranda Maria, Faranda Francesco, Faranda Luisa.

Deliberazione n° 140 del 14/12/2023

L'anno duemilaventitre, il giorno 14 del mese di dicembre, alle ore 16,00 e seguenti, nella sede del Comune di Milazzo, si riunisce l'Organismo Straordinario di Liquidazione nominato ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000 nelle persone di:

C.	Nominativo	Funzione	Presente	Assente
1	Dott. Fortunato Pitrola	Presidente		X
2	Dott.ssa Maria Leopardi	Componente	X	
3	Dott. Rosario Caccamo	Componente	X	

Partecipa alla riunione Scattareggia Rino Giuseppe, nella qualità di segretario verbalizzante.

L'Organismo Straordinario di Liquidazione,

Premesso che:

- il comune di Milazzo con delibera n° 101 dell'8 novembre 2016, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- con D.P.R. del 10 gennaio 2017, è stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso del Comune di Milazzo, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- a seguito delle dimissioni dei componenti dell'Organo Straordinario di Liquidazione, con D.P.R. del 28/08/2018 sono stati nominati i nuovi componenti per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso dell'Ente, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti;
- in data 12 settembre 2018 il nuovo Organismo Straordinario di Liquidazione si è insediato, giusta deliberazione n° 39 del 12/09/2018, determinando altresì di procedere ad una ricognizione dello stato della procedura di liquidazione, stante la particolarità della situazione determinatasi a seguito delle dimissioni;

- con propria deliberazione n° 23 del 24/07/2019 avente ad oggetto *"Gestione dissestuale, proposta di adesione alla modalità semplificata di liquidazione ex art. 258 del d.lgs. n° 267/2000"*, stante la stima della massa passiva effettuata e la situazione economica e finanziaria dell'ente, è stato richiesto il ricorso alla procedura semplificata;
- con deliberazione giuntale n° 144 del 23/08/2019 avente ad oggetto *"Adesione alla modalità semplificata di liquidazione del debito dell'ente, ai sensi dell'art. 258 del d.lgs. n° 267/2000"*, l'Amministrazione ha aderito alla procedura semplificata;

Accertato che l'Organo Straordinario di Liquidazione:

a) ai sensi dell'art. 252, comma 4 del d.lgs. n° 267/2000, ha competenza relativamente ai fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre 2014 e provvede alla:
   - ⇨ rilevazione della massa passiva;
   - ⇨ acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali;
   - ⇨ liquidazione e pagamento della massa passiva;

b) ai sensi degli artt.

1. 254, comma 3 del d.lgs. n° 267/2000, rientrano nella massa passiva:
   - i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 verificatisi entro il 31 dicembre 2014;
   - i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 248, comma 2;
   - i debiti derivanti da transazioni compiute dall'organo straordinario di liquidazione ai sensi del comma 7.
2. 258, commi 3/5 del d.lgs. n° 267/2000, ai fini dell'inserimento nella procedura semplificata e nel successivo piano di estinzione, le posizioni debitorie proposte dagli istanti/segnalate dagli uffici devono dare "adeguata dimostrazione della sussistenza dei seguenti caratteri sostanziali,
   - **certezza**, nel senso che deve esistere effettivamente un'obbligazione di dare, non presunta ma vincolante per l'ente
   - **liquidità**, nel senso che il soggetto creditore è specificatamente individuato, il debito è definito nel quantum ovvero determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico
   - **esigibilità**, nel senso che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione provvedendo, in caso contrario, alla loro esclusione totale/parziale dalla rilevazione della massa passiva;

Vista l'istanza di ammissione alla massa passiva **n° 84** trasmessa via PEC in data 27/03/2017, prot. OSL 223 del 29/03/2017 dai signori: Faranda Alberto, Faranda Tommaso, Faranda Matilde, Faranda Vittoria, Faranda Teresa, Faranda Valeria, Faranda Maria, Faranda Francesco, Faranda Luisa, per € 427.945,25 comprendente il pagamento: 1) dell'indennità di occupazione illegittima sino alla data di riconsegna di una proprietà oggetto di espropriazione per la realizzazione della scuola elementare di Via Trimboli e per l'ampliamento stradale della Via Trimboli; 2) delle spese legali così come statuito nella sentenza del Tar di Catania n. 2599/2013 emessa a conclusione del giudizio R.G. 2524/2003;

Che il Tar di Catania con la sentenza n. 2599/2013 ha accolto il ricorso e condannato il Comune alla restituzione del bene ed a risarcire il danno attribuendogli, in alternativa, la possibilità di acquisire il bene ai sensi dell'art. 42 bis del DPR 327/01 oltre al risarcimento del danno per occupazione illegittima;

Che i Germani Faranda, per l'esecuzione della sentenza del Tar di Catania n. 2599/2013, hanno presentato ricorso in ottemperanza R.G. 1835/2016 innanzi al TAR di Catania che, con sentenza n. 2473/2017 successivamente corretta con Ordinanza 1820/2018 reg. prov. Coll. Del 27/09/2018 con la sostituzione del termine "adempimento" a quello di "pagamento" indicato a pag. 3 e nel dispositivo della sentenza 2473/2017, ha dichiarato, a seguito della dichiarazione di dissesto dell'8/11/2016, l'inammissibilità relativamente alla richiesta di risarcimento del danno e rifusione delle spese di lite. Con riferimento, invece, al capo relativo alla restituzione ai ricorrenti, previa riduzione in pristino, dell'immobile occupato, ha affermato la sussistenza dell'obbligo ad eseguire il giudicato, come richiesto da parte ricorrente ponendo a carico del Comune l'obbligo alla restituzione del bene;

Che avverso la sentenza di ottemperanza n. 2473/2017 del 23/10/2017, il Comune di Milazzo ha proposto appello innanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia R.G. 38/2018 definito con sentenza n. 700/2018 che ha assegnato il termine di 120 gg per eseguire il giudicato optando tra la restituzione del bene o, in alternativa, l'acquisizione dello stesso al patrimonio pubblico corrispondendo il dovuto.

Che con Ordinanza Dirigenziale n. 9 del 20/05/2020, integrativa dell'Ordinanza Dirigenziale n. 8 dell'8/01/2020 il Comune di Milazzo ha acquisito la proprietà delle aree interessate alla costruzione della scuola elementare Trimboli ed all'ampliamento stradale della Via Trimboli;

Che l'adozione del provvedimento, ex art. 42 bis del DPR 327/2001, ha segnato la scelta definitiva dell'Amministrazione di acquisire i beni occupati di proprietà della Sig.ra D'Amico Maria Rosaria e ricevuti, per lascito testamentario del 6/11/2004, dai Sigg. Faranda i quali, ai fini di un accertamento giudiziale per la quantificazione della giusta indennità, hanno introdotto un giudizio di cognizione, ex art. 702 bis per indennità ex art. 42 bis DPR 327/2001, innanzi alla Corte d'Appello di Messina;

Considerato che:

- sull'istanza di ammissione alla massa passiva dell'Ente n° 84 trasmessa via PEC in data 27/03/2017, prot. OSL 223 del 29/03/2017 dai Signori Faranda Alberto + 8, è stato trasmesso l'avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 bis della legge 241/1990, giusta nota prot. OSL 25 del 04/01/2018, con il quale veniva comunicato il preavviso di mancato accoglimento dell'istanza di ammissione alla massa passiva per non essere il credito certo, liquido ed esigibile. In particolare, veniva precisato che la sentenza del Tar di Catania n. 2399/2013 non ha statuito alcuna condanna al pagamento di somma di denaro ma solo una condanna generica;
- sulla esclusione, l'Ing Faranda Tommaso, in proprio e per conto degli altri richiedenti, ha presentato osservazioni giusta nota trasmessa via pec in data 12/01/2018 prot. n. OSL 139 del 15/01/2018 contestando il motivo ostativo di esclusione all'inserimento del debito nella massa passiva dell'Ente;
- con nota prot. OSL 1102 del 16/12/2022, esaminate le osservazioni del 12/01/2018, è stato riconfermato il precedente preavviso di diniego del 4/1/2018 prot. OSL 25, non essendo il credito certo liquido ed esigibile;

Considerato altresì che ad oggi - il giudizio di cognizione introdotto dai richiedenti innanzi alla Corte d'Appello di Messina per la quantificazione della giusta indennità dovuta a seguito dell'acquisizione delle aree di proprietà dei Sigg. Faranda al patrimonio pubblico - è ancora pendente così come comunicato dal legale dell'Ente con nota del 23/11/2023 prot. OSl 796;

Ritenuto che l'istanza di ammissione alla massa passiva n° 84 trasmessa via PEC in data 27/03/2017, prot. OSL 223 del 29/03/2017, presentata dai signori: Faranda Alberto, Faranda Tommaso, Faranda Matilde, Faranda Vittoria, Faranda Teresa, Faranda Valeria, Faranda Maria, Faranda Francesco, Faranda Luisa diretta ad ottenere l'ammissione alla massa passiva della somma di € 427.945,25, debba essere dichiarata **non ammissibile** in quanto il debito non è certo liquido ed esigibile in considerazione che il giudizio di cognizione introdotto dai richiedenti innanzi alla Corte d'Appello di Messina - per la quantificazione della giusta indennità dovuta a seguito dell'acquisizione delle aree di proprietà dei Sigg. Faranda al patrimonio pubblico - è ancora pendente così come comunicato dal legale dell'Ente con nota del 23/1/2023 prot. OSl 796;

Visti/e/o

- il d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.P.R. 24.08.1993, n. 378;
- le circolari del Ministero dell'Interno n.21/1993, F.L. 28/1997 e F.L. 7/1999;
- l'Ordinamento Amministrativo della Regione Siciliana;

D E L I B E R A

1. per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte e riportate **di dichiarare l'istanza n° 84** presentata dai signori: Faranda Alberto, Faranda Tommaso, Faranda Matilde, Faranda Vittoria, Faranda Teresa, Faranda Valeria, Faranda Maria, Faranda Francesco, Faranda Luisa, trasmessa via PEC in data 27/03/2017, prot. OSL 223 del 29/03/2017 diretta ad ottenere l'ammissione alla massa passiva € 427.945,25 comprendente il pagamento: 1) dell'indennità di occupazione illegittima sino alla data di riconsegna di una proprietà oggetto di espropriazione per la realizzazione della scuola elementare di Via Trimboli e per l'ampliamento stradale della Via Trimboli; 2) delle spese legali così come statuito nella sentenza del Tar di Catania n. 2599/2013 emessa a conclusione del giudizio R.G. 2524/2003:
   - **non ammissibile totalmente** in quanto il debito non è certo liquido ed esigibile in considerazione che il giudizio di cognizione introdotto dai richiedenti innanzi alla Corte d'Appello di Messina - per la quantificazione della giusta indennità dovuta a seguito dell'acquisizione delle aree di proprietà dei Sigg. Faranda al patrimonio pubblico - è ancora pendente così come comunicato dal legale dell'Ente con nota del 23/1/2023 prot. OSl 796;

N° Istanza	Richiesto	Non Ammesso	Ammesso
84	€ 427.945,25	€ 427.945,25	**0,00**

2. di disporre la notifica del presente provvedimento ai richiedenti a cura dell'ufficio di supporto all'OSL;

3. di precisare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso:
   a) al Giudice Amministrativo o ricorso straordinario all'On.le Presidente della Regione Siciliana, rispettivamente, entro il termine di 60 e 120 giorni dall'avvenuta notifica della comunicazione dell'adozione della

presente deliberazione, laddove si intenda far valere la lesione di un interesse legittimo;

b) al Giudice Ordinario competente, laddove si intenda far valere la lesione di un diritto soggettivo;

4. di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ex art. 4, comma 6, del D.P.R. 24.08.1993 n. 378;

5. di disporre, altresì, l'inoltro della presente deliberazione, a cura del personale di supporto dell'OSL a:
   - Sindaco
   - Segretario Generale
   - Dirigenti dei settori;
   - Ufficio Messi, per la pubblicazione all'albo pretorio.

Tale delibera verrà pubblicata a cura del personale dell'OSL:
- all'albo pretorio;
- sul sito internet del Comune;
- sulla sezione del sito internet dedicata all'O.S.L.

Il Funzionario dir. amm.vo
Dott.ssa Rosalba Mangano

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
Il Presidente - dott. Fortunato Pitrola

Il Componente – dott.ssa Maria Leopardi

Il Componente – dott. Rosario Caccamo

Il Segretario Verbalizzante
Scattareggia Rino Giuseppe

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione dell'addetto all'albo

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale il 15/12/2023 per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Segretario Generale

_____

L'addetto all'albo

_____

Per copia conforme all'originale.

Milazzo, li _____

Il Segretario Generale

_____